

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 518 DEL 31/03/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA UNIVERSITA' PADOVA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA INTERNISTICA NEL CAMPO DELL' OBESITA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 117 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. AREA SANITA' DEL 19/12/2019.
DURATA DAL 2/04/2022 AL 31/12/2022.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 538/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 117216 del 15/11/2021 l’Azienda l’U.L.SS. n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda Ospedale-Università di Padova, la necessità di stipulare, per l’anno 2022, una convenzione per attività di consulenza specialistica internistica nel campo dell’obesità ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019.

A completamento dell’iter per addivenire alla stipula, la scrivente Azienda ha trasmesso comunicazione preventiva alla Regione Veneto con nota prot. 117225 del 15/11/2021 in ordine alla necessità di concludere la convenzione in argomento in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 258 del 09/03/2021.

L’Azienda Ospedale-Università di Padova con nota prot. 19388 del 17/03/2022, agli atti, ha espresso la propria disponibilità alla stipula della convenzione e ha fatto pervenire, tramite PEC, la proposta di accordo ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 1 accesso settimanale della durata indicativa di n. 4 ore al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2022, pari ad € 18.201,60 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta al riguardo come l’attività di consulenza oggetto della presente delibera rientri fra quelle disciplinate dall’art. 117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Università Padova per attività di consulenza specialistica internistica nel campo dell’obesità, con decorrenza dal 2/04/2022 e fino al 31/12/2022, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda Università Padova per attività di

consulenza specialistica internistica nel campo dell'obesità, con decorrenza dal 2/04/2022 e fino al 31/12/2022, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2022 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 18.201,60 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 per un importo stimato in € 884,16;
- 3) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA INTERNISTICA
SPECIALISTICA NEL CAMPO DELL'OBESITA'**

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 –
35128 Padova, C.F. / P.I. 00349040287, legalmente rappresentata dal
Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben

E

AZIENDA ULSS 8 BERICA, Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza,
Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata
dal Direttore Generale pro-tempore Dott.ssa Maria Giuseppina
Bonavina

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19/12/2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di

consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 117, comma 2, lett. a), CCNL 19.12.2019 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, regola tale attività;

- che l'Azienda ULSS 8 Berica ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza internistica specialistica nel campo dell'obesità;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 8 Berica, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di attività di consulenza internistica specialistica nel campo dell'obesità da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 8 Berica allo scopo di espletare attività di consulenza internistica specialistica nel campo dell'obesità.

L'Azienda ULSS 8 Berica richiederà l'attività degli specialisti aziendali nella specialità di cui all'art. 1 in conformità alla comunicazione inviata alla Regione Veneto.

L'attività ambulatoriale, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS 8 Berica.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Clinica Medica III, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante un accesso settimanale di norma della durata di n. 4 ore.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS 8 Berica provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Azienda ULSS 8 Berica, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS 8 Berica è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS 8 Berica dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D.G.R.V. n. 573/2011 e s.m.i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Azienda ULSS 8 Berica, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 8 e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 8 Berica ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS 8 Berica manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 8 Berica s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio (+ IVA), secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km. 0,16, così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 8 Berica.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 8 Berica non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei

compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 02.04.2022 al 31.12.2022.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 117, comma 2, lett. a), CCNL 19.12.2019 Area Sanità), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Le parti si riservano, infine, la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta certificata, allo scopo di garantire all'Azienda Ospedale – Università Padova l'assistenza sanitaria necessaria in caso di una evoluzione del flusso epidemiologico; nonché si dovessero ottemperare a disposizioni regionali o ministeriali.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS 8 Berica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda ULSS 8 Berica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dott. Giuseppe Dal Ben* -

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina* -